

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2115)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 2 marzo 1967 (V. Stampato n. 3738)

d'iniziativa dei deputati SAMMARTINO e FORTINI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 marzo 1967*

Modifica al termine di validità del foglio di via per la circolazione degli autoveicoli, di cui all'articolo 64 del testo delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I commi secondo e terzo dell'articolo 64 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, sono sostituiti dal comma seguente:

« Il foglio di via ha la validità massima di venti giorni e vale per i percorsi in esso indicati. I fogli di via rilasciati a veicoli nuovi per le operazioni di approvazione e immatricolazione consentono la circolazione senza limitazioni di percorrenza ».